

# VERBALE DI ACCORDO PER LA PROROGA DELL'ATTUAZIONE DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano, 02/02/2023

tra

- Lvh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal Presidente del Gruppo edile Markus Bernard, assistito dal Vicedirettore Walter Pöhl e dal sig. Andreas Palo;
- CNA/SHV – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI rappresentata dal Presidente della sezione Costruzioni Rodolfo Gabrieli, assistito dal sig. Marco Nobile;

e

- ASGB Bau, rappresentata da Friedrich Oberlechner, assistito da Stefan Ladurner
- FENEAL UIL - TNAА rappresentata dai Segretari Regionali Matteo Salvetti e Maurizio D'Aurelio;
- FILCA SGBCISL rappresentata Segretario Generale Martin Voppichler, assistito dal sig. Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dal Segretario Generale Marco Nardini, assistito da Zelger Heinrich e Alexander Freiberger

Visto

- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano stipulato in data 11.12.2013;
- il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia rinnovato in data 04.05.2022 nella sua versione vigente;
- gli articoli 5, 15 e 42 del già menzionato CCNL nei quali vengono disciplinati l'elemento variabile di retribuzione degli operai e degli impiegati, nonché e il funzionamento degli accordi locali
- gli accordi provinciali di conferma dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 28.01.2015 e del 26.01.2016;
- l'accordo ponte provinciale di secondo livello per la conferma temporanea dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 06.02.2017;
- gli accordi provinciali per l'attuazione dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 25.02.2020, 01.02.2021 e del 27.01.2022

Per tutto quanto in premessa, le parti convengono quanto segue:



### 1. Parametri provinciali

Le parti confermano i parametri da prendere quali riferimento così come stabiliti dal citato accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 11.12.2013:

- a) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile (comparto artigiano)
- b) Monte salari denunciato alla Cassa Edile (comparto artigiano)
- c) Ore dichiarate alla Cassa Edile (comparto artigiano)
- d) Ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile (comparto artigiano) – percentuale da riferirsi esclusivamente alle ore effettivamente lavorate

### 2. Trienni per valutazione

Le parti confermano che i trienni da prendere quali riferimento per il confronto dei dati, così come previsto dal citato Articolo 42 del CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia rinnovato in data 04.05.2022, sono così composti:

2022-2021-2020 da confrontare con 2021-2020-2019

### 3. Confronto dei parametri

Il confronto dei parametri per i citati trienni ha dato i seguenti esiti:

	Parametro	Positivo/Negativo
1.)	Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	NEGATIVO
2.)	Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	POSITIVO
3.)	Ore dichiarate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	NEGATIVO
4.)	Diminuzione delle ore d'infortunio denunciate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	POSITIVO

### 4. Definizione dell'importo EVR per l'anno 2023

Le parti, tenendo conto di quanto sopra descritto, convengono per l'anno 2023 il pagamento di un EVR nella misura pari al **3,00 %** dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2023 per il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia.

## Operai

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2023 Importo orario	EVR	EVR dall' 01/01/2023 Importo orario
4°	7,66 €	3,00 %	0,23 €
3°	7,12 €	3,00 %	0,21 €
2°	6,40 €	3,00 %	0,19 €
1°	5,48 €	3,00 %	0,16 €


## Impiegati

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2023 Importo mensile	EVR	EVR dall' 01/01/2023 Importo mensile
7°	1.911,46 €	3,00 %	57,34 €
6°	1.705,08 €	3,00 %	51,15 €
5°	1.421,04 €	3,00 %	42,63 €
4°	1.325,38 €	3,00 %	39,76 €
3°	1.231,72 €	3,00 %	36,95 €
2°	1.107,65 €	3,00 %	33,23 €
1°	947,30 €	3,00 %	28,42 €

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale p-time del dipendente.



## 5. Livello aziendale

Ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione valutando i seguenti parametri aziendali per lo stesso periodo preso a riferimento per i parametri territoriali:

- a) Ore denunciate in Cassa Edile\*
- b) Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

\* Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dall'articolo 4 del presente accordo. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

## 6. Tassazione

Le parti, sottolineando quanto previsto negli articoli 5, 15 e 42 del CCNL citato in premessa, convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dall'art. 1, commi 182-191 della L. 28.12.2015, n. 208 come modificata dall'art. 1 commi 160 e ss. della L. 232 del 2016.

## 7. Decorrenza, durata e norme finali

Qualora, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, venisse concordata l'abrogazione del predetto istituto, e/o il conglobamento dello stesso con altri elementi di paga, il presente accordo perderà qualsiasi efficacia e si intenderà pertanto automaticamente risolto per ogni suo effetto, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina a livello nazionale. Per ogni ulteriore modifica dell'EVR a livello nazionale, le parti in ogni caso si impegnano ad incontrarsi per un immediato confronto.

Il presente accordo è valido fino al 31/12/2023. L'EVR sarà corrisposto a partire dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. A tal riguardo, le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2024 al fine di valutare

- l'andamento dei parametri sopra menzionati
- l'aumento dei costi in caso di rinnovo del CCNL
- la situazione salariale del comparto industriale per evitare discrepanze tra i due settori e favorire un dumping dei costi a scapito o beneficio di un settore


Il seguente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi riguardanti l'erogazione dell'EVR.

Letto, confermato e sottoscritto

LVH.APA




CNA/SHV



ASGB-BAU



Feneal/UIL - TNAA



Fillea GBH - AGB/CGIL



Filca - SGB/CISL

